

**CONVENZIONE TRA  
COMUNE DI MOGLIANO  
E  
AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA "IRCR Macerata"  
PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA PER ANZIANI CASA DI RIPOSO/RESIDENZA PROTETTA**

(ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90 e dell'art. 21, comma 3, della L.R. 5 del 26/2/2008 e loro s.m.i.)

Il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ dell'anno \_\_\_\_\_

TRA

l'Amministrazione Comunale di Mogliano (d'ora in avanti definita "COMUNE"), con sede in Mogliano(MC) – Via A. Adriani n. 6 - (CF. 00244400438), e rappresentata dal Responsabile dell'Area Amministrativa, Dott. Flavio Zura, nato a Macerata (MC) il 4/05/1961 ed ivi domiciliato presso la sede comunale,

E

l'Azienda Pubblica Servizi alla Persona "IRCR Macerata" (d'ora in avanti definita "AZIENDA") con sede in Macerata – Via B. Gigli n. 2 (CF----), rappresentata da -----

PREMESSO CHE

Il Comune di Mogliano ha delocalizzato la propria casa di riposo/residenza protetta presso la proprietà dell'Albergo Ristorante "La Maestà Due" di Urbisaglia, sito in Urbisaglia (MC) Contrada Maesta' 20, (d'ora in avanti definita "STRUTTURA), nel quale viene esercitata l'attività di assistenza socio sanitaria di tipo residenziale per anziani autosufficienti, parzialmente autosufficienti e non autosufficienti;

- In tale struttura sono presenti due attività di tipo residenziale:
  1. Residenza protetta per n. 36 posti letto (autorizzazione provvisoriaprot. n. 7865 del 25/10/2011);
  2. Casa di riposo per n. 4 posti letto (autorizzazione prot. n. 7871 del 25/10/2011);
- La Residenza Protetta è convenzionata, per n. 26 posti letto, con l'ASUR AV3;
- Nella STRUTTURA, in funzione della tipologia residenziale, ai sensi della L.R. 21/2016 e del R.R. 1/2004 e s.m.i., vengono effettuati i seguenti servizi:
  - a) Servizio socio-assistenziale;
  - b) Servizio infermieristico;
  - c) Servizio lavanderia;
  - d) Servizio pulizie;
  - e) Servizio ristorazione.
- l'Azienda "IRCR Macerata" è un'Azienda Pubblica Servizi alla Persona (APSP) sorta dalla trasformazione dell'ex IPAB, per effetto della L. 328/2000, art. 10, e successivo decreto legislativo attuativo n. 207/2001, ai sensi di quanto stabilito della L.R. 5/2008;

- La struttura per anziani, ha necessità di ottimizzare la gestione e di ridefinire gli aspetti organizzativi al fine di coniugare al meglio l'espletamento delle attività istituzionali con i costi da essa derivanti;
- l'APSP "IRCR Macerata" ha tra le proprie finalità statutarie anche la possibilità di erogare e gestire tutte le prestazioni connesse con il fabbisogno di assistenza sociale del territorio;
- L'art. 15 della L. 241/90 stabilisce che *"...le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune..."*. Detti accordi devono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto e con enti soggetti ai medesimi controlli previsti per i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni;
- La realizzazione di un Progetto di collaborazione nel settore sociale da parte di due soggetti pubblici istituzionalmente preposti a soddisfare i bisogni di assistenza dei cittadini rappresenta evidentemente l'*"interesse comune"* previsto e richiamato dall'art. 15 della L. 241/90;
- La L.R. n. 5 del 26/2/2008, all'art. 21, comma 3, recita espressamente *"Alle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona ed alle persone giuridiche di diritto privato di cui alla presente legge, i Comuni e gli Ambiti Sociali possono conferire l'espletamento di ulteriori servizi, rispetto a quelli svolti, relativi al sistema integrato di interventi e servizi sociali, attraverso la stipula di appositi accordi o convenzioni, in rapporto alle potenzialità economiche ed organizzative delle stesse, nel rispetto dell'art. 11 della L. 328/2000"*;
- Il Comune di Mogliano, vista la particolarità e la delicatezza dei servizi rivolti all'utenza anziana, in particolare se non autosufficiente e quindi particolarmente fragile, e preso atto della costante evoluzione normativa della materia socio-sanitaria, intende conferire, a titolo sperimentale, la gestione dei servizi sopra elencati all'APSP "IRCR Macerata", in quanto soggetto istituzionale pubblico che ha già in attivo nel territorio altre convenzioni analoghe;

Tutto quanto sopra premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il COMUNE di MOGLIANO (d'ora in avanti COMUNE) conferisce all'APSP "IRCR Macerata" (d'ora in avanti AZIENDA/GESTORE), che accetta, l'espletamento di servizi relativi al sistema integrato di interventi e servizi sociali, attraverso la stipula della presente Convenzione, consistenti nella gestione della struttura per anziani – casa di riposo/residenza protetta di Mogliano, presso la proprietà dell'Albergo Ristorante "La Maestà Due" di Urbisaglia, (d'ora in avanti STRUTTURA), sito in Urbisaglia (MC) Contrada Maesta' 20.

La gestione della STRUTTURA ha ad oggetto le attività ivi esercitate di tipo residenziale ed i servizi in essa presenti rivolti a persone anziane autosufficienti, parzialmente autosufficienti e non

autosufficienti, residenti o meno nel COMUNE.

L'Azienda ai sensi della L.R. 21/2016e del R.R. 1/2004 e s.m.i., si impegna a garantire i seguenti servizi:

- a) Servizio socio-assistenziale;
- b) Servizio infermieristico;
- c) Servizio lavanderia;
- d) Servizio pulizie;
- e) Servizio ristorazione.

I predetti servizi verranno svolti direttamente dall'AZIENDA o da soggetti terzi in forza di specifici affidamenti nel rispetto delle normative vigenti.

A tale scopo ove, alla data di sottoscrizione della presente convenzione, taluni servizi siano già affidati a soggetti terzi, l'AZIENDA valuterà il subentro al COMUNE nella titolarità dei predetti contratti di appalto.

Alla scadenza di tali contratti, ove dovesse proseguire il presente rapporto convenzionale, l'Azienda si riserva di porsi quale committente/stazione appaltante nelle eventuali gare finalizzate alla gestione dei servizi della STRUTTURA.

#### ART. 2

##### OBIETTIVI GENERALI DELLA CONVENZIONE

La convenzione in oggetto ha come obiettivi generali l'esercizio coordinato di funzioni proprie delle Pubbliche Amministrazioni sottoscrittrici, in vista del conseguimento di un risultato comune complementare e sinergico, ossia in forma di reciproca collaborazione e nell'obiettivo comune di fornire servizi inerenti il Settore sociale (meglio precisati nel successivo art. 6) indistintamente a favore della collettività di riferimento. Il percorso virtuoso che si intende tracciare è rivolto alla creazione di un progetto-pilota o benchmark di buone pratiche, sia in termini qualitativi dei servizi sociali erogati all'utenza sensibile e socialmente bisognosa di cure, di sostegno e di attenzione qualificata, sia in termini di efficacia, efficienza e di economicità delle risorse pubbliche impiegate, replicabile se performante in altre Strutture ed in altre realtà comunali e sovracomunali, secondo le linee tracciate dalla L.R. n. 5 del 26/2/2008, ed in particolare dell'art. 21, comma 3.

Il convenzionamento con l'AZIENDA, che risulta essere un punto di riferimento organizzato e professionale d'ambito provinciale, oltre che rientrare pienamente nell'ottica della gestione associata dei servizi in ambito pubblico, può consentire lo sviluppo di sinergie idonee all'ottimizzazione dei servizi e alla razionalizzazione dei costi di gestione, così come l'ottimizzazione dei risultati attesi con gli interventi previsti dalla L.R. n. 5 del 26/2/2008.

#### ART. 3

##### OBIETTIVI SPECIFICI DELLA CONVENZIONE

Nell'ambito degli obiettivi generali di cui al precedente articolo, la convenzione ha la finalità di attivare uno specifico progetto dell'AZIENDA verso la STRUTTURA, che individui in maniera più appropriata le potenzialità della struttura stessa e la possibile attivazione di altre attività residenziali e/o semi-residenziali, nonché domiciliari, finalizzate soprattutto all'assistenza degli anziani del territorio di Mogliano, con il coinvolgimento dell'Ambito Sociale e dell'Azienda Sanitaria di competenza territoriale.

#### ART. 4

##### DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorrerà dal 01.01.2020 e scadrà il 31.12.2020, salvo rinnovo d'intesa

tra le parti contraenti per uguale periodo.

Le parti concordano di effettuare verifiche periodiche congiunte, mediante rendicontazione semestrale da parte dell'Azienda, in ordine agli aspetti gestionali/economici ai risultati ottenuti, al fine di valutare eventuali scostamenti rispetto agli impegni assunti dalle parti e concordare conseguenti rimodulazioni economico/organizzative.

#### ART. 5

##### ATTIVITA' ESERCITATE NELLA STRUTTURA

Nella STRUTTURA sono esercitate, a seguito di regolare autorizzazione ai sensi della L.R. 21/2016e secondo i requisiti di cui al R.R. 1/2004 e s.m.i., le seguenti attività di tipo residenziale:

- Una residenza protetta per n. 36 posti letto (autorizzazione provvisoria prot. n. 7865 del 25/10/2011);
- Casa di riposo per n. 4 posti letto (autorizzazione prot. n. 7871 del 25/10/2011);

L'AZIENDA si impegna a mantenere in funzione, per tutta la durata contrattuale, le attività di tipo residenziale oggi presenti nel numero dei posti letto attualmente presenti e autorizzati.

#### ART. 6

##### DISCIPLINA DEI SERVIZI EROGATI NELLA STRUTTURA

Nella STRUTTURA dovranno essere erogati i seguenti servizi in favore degli utenti ivi ospitati:

##### a) SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA

Il servizio di assistenza socio-sanitaria nel suo complesso si caratterizza in tutte le prestazioni tendenti all'aiuto ed al sostegno dell'autonomia della persona e al soddisfacimento dei bisogni primari degli ospiti, sia di quelli non autosufficienti, sia di quelli autosufficienti o parzialmente tali, sulla base di piani di lavoro.

In particolare l'assistenza socio-sanitaria dovrà essere espletata dagli OSS garantendo il servizio nell'arco delle 24 ore, tenendo presente che nell'articolazione dei turni saranno inserite le operatrici dipendenti del Comune e comandate presso il gestore, di cui all'allegata tabella (ALL. A). L'orario giornaliero sarà articolato secondo le turnazioni indicate nel piano dei lavori creato e gestito dall'Azienda nell'ambito del servizio di Coordinamento, salvo particolari esigenze di servizio per le quali si dovesse rendere necessaria una maggiore presenza, sempre previo raggiungimento di specifici accordi scritti tra le parti.

Il personale addetto all'assistenza diretta alla persona dovrà possedere il relativo attestato di qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario (OSS).

La gestione della struttura per anziani comporta le seguenti prestazioni minime:

##### a.1 attività di governo della struttura

- Rifacimento con cura dei letti, riordino delle stanze e degli spazi comuni, degli armadi e dei comodini e cassetti dove gli ospiti tengono le loro cose, coinvolgendo quando è possibile l'ospite interessato
- Rifacimento e/o cambio biancheria del letto
- Gestione biancheria piana e personale (pulita e sporca) degli ospiti
- Preparazione della sala da pranzo, per la consumazione dei pasti e riordino successivo
- Chiusura ed apertura degli accessi (porte e finestre) della struttura
- Trasporto dei rifiuti ai punti di raccolta esterni
- Cura e supervisione dell'ambiente di vita, segnalando al referente del Comune eventuali guasti, malfunzionamenti e/o anomalie alla struttura, agli impianti e alle attrezzature

## a.2 aiuto nelle attività della persona

- Igiene e cura giornaliera della persona:
  - Vestizione e svestizione
  - Raccolta degli indumenti in apposito contenitore da inviare alla lavanderia
  - Pettinatura
  - Rasaturabarba
  - Igiene secondo necessità e comunque almeno giornalmente
  - Pulizia delle mani prima e dopo i pasti
  - Igiene del cavo orale e cura delle protesi
  - Cambi dei prodotti monouso per incontinenti
  - Lavaggio indumenti personali
  
- Igiene e cure periodiche della persona:
  - Bagno
  - Pediluvio
  - Taglio unghie mani/piedi per l'utenza che non presenta particolari problematiche sanitarie che richiedano intervento specialistico.
  
- Assistenza ed accompagnamento:
  - Assistenza ad alzarsi dal letto, sia al mattino che al pomeriggio;
  - Risistemazione a letto dopo il pranzo e la cena;
  - Aiuto alla deambulazione, anche con ausili tecnici, nel reparto di degenza e per/dalle zone di vita comunitaria inclusi spazi all'aperto;
  
- Dispensa del vitto (colazione, pranzo e cena):
  - Aiuto alla persona nell'assunzione dei pasti
  - Verifica della corretta assunzione dei cibi, sia in relazione alla quantità che alle eventuali diete prescritte dal personale sanitario
  - Ausilio all'alimentazione ed alla corretta idratazione degli ospiti non in grado di provvedervi autonomamente
  
- Sorveglianza generale degli ospiti, diurna e notturna
  
- Cooperazione e collaborazione con gli altri operatori assistenziali, con il personale infermieristico, con il coordinatore del servizio, con i medici di medicina generale e con quanti altri interessati all'assistenza degli ospiti della struttura;

## a.3 Aiuto a favorire l'autosufficienza nelle attività quotidiane

- Aiuto per una corretta deambulazione
- Aiuto nel movimento degli arti invalidi
- Accorgimenti per una giusta posizione degli arti in condizione di riposo
- Mobilizzazione dell'ospite allettato
- Aiuto nell'uso di ausili per lavarsi, camminare, mangiare da soli ed ogni attività di relazione
- Stimolazione a svolgere attività quotidiane

## a.4 Interventi tendenti a favorire la vita di relazione, la mobilità e la socializzazione degli ospiti:

- Impegno nel facilitare la relazione con il nucleo familiare;

- Aiuto ed indirizzo agli ospiti neo-ammessi in struttura, al fine di favorirne l'integrazione con gli altri ospiti della struttura e con gli operatori e di agevolare la conoscenza degli spazi e dei servizi;
- Partecipazione e promozione degli interventi di animazione all'interno ed all'esterno della struttura;
- Favorire la partecipazione degli ospiti ad eventi ricreativi e culturali organizzati a livello territoriale.

#### a.5 Ulteriori prestazioni:

- Utilizzo di strumenti informativi di uso comune ed informatici per la registrazione di quanto rilevato durante il servizio;
- Altri interventi materiali connessi ai precedenti o comunque finalizzati ad un'armonica e completa assistenza protetta all'ospite;

Nel corso della durata della convenzione è possibile, previo specifico accordo fra le parti, conferire al gestore ulteriori funzioni previste dalle direttive vigenti in materia.

La descrizione sopra riportata si intende esemplificativa e non esaustiva delle prestazioni che devono essere erogate agli ospiti; le prestazioni descritte devono intendersi come prestazioni minime richieste dal Comune.

#### b) SERVIZIO INFERMIERISTICO

Il servizio infermieristico si caratterizza in tutte le prestazioni riconducibili al campo proprio delle prestazioni infermieristiche professionali.

L'assistenza infermieristica dovrà essere svolta esclusivamente da infermieri, muniti di apposito titolo abilitativo professionale, nel rispetto della vigente normativa sanitaria e delle normative nazionali e comunitarie in materia di protezione dei dati personali.

Il gestore dovrà garantire un livello di prestazioni conforme alle norme vigenti.

L'orario giornaliero sarà articolato secondo gli orari e le turnazioni concordate.

#### c) SERVIZIO RISTORAZIONE

Il servizio ristorazione dovrà essere fornito agli ospiti della struttura tutti i giorni, compresi i festivi, per la colazione, il pranzo e la cena, negli orari compatibili con i piani di lavoro indicati dall'Azienda.

#### d) SERVIZIO LAVANDERIA

Il servizio di lavanderia comprenderà tutte le seguenti attività:

- Lavaggio, stiratura, rammendo della biancheria personale degli ospiti presenti, nonché di tutta la biancheria piana in dotazione alla Casa di Riposo/Residenza Protetta
- Distribuzione della biancheria pulita e stirata negli appositi armadi degli utenti
- Smontaggio, lavaggio, stiratura e rimontaggio tendaggi
- Lavaggio dei cuscini e materassi all'occorrenza.

#### e) SERVIZIO PULIZIE

il servizio ha ad oggetto tutte le attività che riguardano il complesso dei procedimenti o operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti e ambienti.

I suddetti servizi di cui alle lettere a), b), c), d), e) dovranno essere tassativamente assicurati in via continuativa e, comunque, in modo da garantire l'ordinario funzionamento della struttura nei

giorni feriali/festivi e per l'intera durata della convenzione.

Detti servizi dovranno essere erogati nel rispetto di quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti in materia (L.R. 21/2016 e R.R. 1/2004 e s.m.i.) e da eventuali norme future che dovessero ricadere all'interno del periodo di convenzionamento, ivi comprese eventuali deroghe.

L'AZIENDA dovrà effettuare i servizi, oltre che con il personale dipendente del Comune attualmente operante nella STRUTTURA e comandato presso l'Azienda(cfr. All.A), anche attraverso personale proprio, o attraverso soggetti terzi, nell'ambito di un programma che dovrà essere preventivamente concordato con il COMUNE.

Sarà altresì cura dell'Azienda provvedere anche alla fornitura, trasporto e stoccaggio di tutti i materiali occorrenti e necessari all'erogazione dei suddetti servizi e in particolare:

- Detergenti per il servizio pulizia
- Detergenti per il servizio lavanderia
- Derrate alimentari
- Presidi per incontinenza ad integrazione della fornitura dell'ASUR
- Guanti
- Panni TNT
- Scarpe anti infortunistiche
- Abbigliamento professionale se non già in dotazione

Restano a carico del Comune:

- Affitto della struttura
- Fornitura energia elettrica, telefonia, riscaldamento idrico-sanitario
- Derattizzazione/Deblattizzazione
- Fornitura arredi, attrezzature e macchinari
- Fornitura beni durevoli in genere
- Manutenzione ordinaria e straordinaria immobile e attrezzature in esso contenute, con sopportazione dei relativi costi
- Spese per la formazione obbligatoria del personale (di cui al successivo art. 9)
- Spese per la sicurezza del personale

È, altresì, a carico del Comune l'eventuale ripristino, reintegro o potenziamento delle dotazioni e dei servizi di cui sopra in relazione all'ordinaria gestione delle attività o anche alle necessità che dovessero sopraggiungere.

## ART. 7

### COORDINATORE DI STRUTTURA

L'AZIENDA designa un coordinatore di struttura avente idonei requisiti professionali ed adeguata esperienza lavorativa.

Spetta al coordinatore:

- Garantire funzionalità, adattabilità ed immediatezza degli interventi;
- Garantire la riservatezza delle informazioni;
- Verificare gli aspetti tecnico-operativi degli operatori;
- Gestire la turnazione degli operatori in servizio del personale dell'Azienda e/o comandato dal Comune;
- Coordinare l'attività dei soggetti affidatari dei singoli servizi;

- Intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento dei servizi;
- Provvedere alla comunicazione periodica all'AZIENDA e/o al COMUNE dell'esigenza di acquisto dei beni;
- Relazionare periodicamente all'AZIENDA in ordine all'andamento del servizio e al rispetto dei parametri di assistenza erogata agli ospiti della struttura.

#### ART. 8

##### PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO

Il personale dipendente del COMUNE (di cui all'Allegato "A") che effettua servizi di assistenza nella STRUTTURA sarà comandato all'AZIENDA unicamente a livello "gestionale" per tutta la durata della convenzione.

Gli emolumenti stipendiali di cui al trattamento tabellare, fisso ed accessorio restano a carico del Comune; le relative indennità (turno ecc) verranno pagate direttamente dal comune a seguito della rendicontazione delle ore effettuate dalle singole dipendenti che sarà inviata al comune dall'Ircr ogni mese entro il giorno 5 del mese successivo.

Le assenze del personale dipendente del COMUNE che si dovessero verificare a qualsiasi titolo, determineranno un corrispondente maggior utilizzo del personale fornito dall'Azienda o da soggetti terzi, con relativa assunzione da parte del COMUNE dei relativi costi.

#### ART. 9

##### FORMAZIONE

Il Comune si impegna a fornire copia di tutta la documentazione comprovante la formazione effettuata per il proprio personale dipendente, anche in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, in modo da permettere all'Azienda di verificare il possesso dei requisiti professionali necessari allo svolgimento delle mansioni assegnate.

L'AZIENDA, salvo che vi provveda il Comune dandone adeguata prova in ordine al relativo adempimento, organizza e gestisce la formazione obbligatoria del personale proprio nonché di quello in comando, e, dunque, con esclusione di quello delle eventuali ditte appaltatrici, nelle seguenti materie:

- Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, compresi antincendio e pronto soccorso, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- Tutela della privacy, protezione dei dati personali e istruzioni sul trattamento dei dati;
- Utilizzo della cartella socio sanitaria informatizzata;
- Utilizzo della documentazione e della modulistica di registrazione dei dati utili alla gestione dell'ospite.

La formazione di cui sopra verrà organizzata in maniera coordinata tra tutte le strutture gestite dall'AZIENDA al fine di ottimizzare tempi e costi.

Eventuale ulteriore formazione verrà concordata con il COMUNE sia in termini di costi che di tempi di lavoro del personale.

#### ART. 10

##### SERVIZIO ANIMAZIONE

L'AZIENDA si impegna ad organizzare in favore degli utenti della STRUTTURA un servizio di coordinamento delle attività educative e di animazione quale valido strumento volto a favorire, stimolare e ampliare l'attiva partecipazione degli anziani, a contrastare l'isolamento socio affettivo, ad accrescere autostima e considerazione di sé e a migliorare la qualità di vita e il benessere psicologico e cognitivo dell'anziano in modo semplice, efficace e ludico.

#### ART. 11

##### AUTORIZZAZIONE DELLA STRUTTURA

L'AZIENDA si impegna a mettere a disposizione del Comune il proprio knowhow per la verifica della conformità ai requisiti strutturali ed organizzativi previsti ai sensi della normativa vigente per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie, socio-sanitarie e sociali.

A tal fine Il COMUNE dovrà nominare ed indicare un proprio referente con cui l'AZIENDA si potrà interfacciare.

#### ART. 12

##### ASSICURAZIONE

L'AZIENDA provvede alla copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile operatori derivante dalla gestione della STRUTTURA oggetto della presente convenzione.

#### ART. 13

##### MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE E DELLE ATTREZZATURE

La disponibilità dell'immobile ove insiste la STRUTTURA rimane in capo al COMUNE, che, per l'effetto, ne mantiene la custodia, sopportandone gli eventuali relativi costi.

L'uso dell'immobile per le attività convenzionate e le attrezzature contenute nell'immobile stesso vengono concessi in uso gratuito all'AZIENDA per tutta la durata della convenzione.

Non è a carico dell'AZIENDA la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, delle attrezzature, nonché la riparazione sostituzione o potenziamento delle stesse.

In caso di omissione da parte del COMUNE di interventi di urgenza, l'AZIENDA è autorizzata ad intervenire anche anticipandone i costi, che, previa rendicontazione, dovranno essere rimborsati dal COMUNE.

Il Comune si impegna a fornire macchine, attrezzature, impianti e locali rispondenti e conformi alle vigenti prescrizioni di legge. In particolare il Comune consegnerà, a richiesta dell'AZIENDA, copia della documentazione prevista dalle leggi vigenti in ordine ai requisiti richiesti per macchine, impianti e strutture.

#### ART. 14

##### AMMISSIONI OSPITI E CORRESPONSIONE DELLE RETTE DI DEGENZA

La gestione delle ammissioni degli ospiti nella struttura rimane in carico al Comune, come anche la determinazione e la riscossione delle rette di degenza.

Il COMUNE autorizza sin d'ora l'AZIENDA ad adeguare i livelli di assistenza agli standard normativi qualora si renda necessario in relazione alle mutate condizioni di autosufficienza degli ospiti, obbligandosi a sopportarne i relativi costi.

#### ART. 15

##### RAPPORTI FINANZIARI

Per l'attuazione del Progetto di collaborazione nel settore sociale oggetto della presente Convenzione, elaborato e sviluppato secondo i parametri dell'art. 15 della L. 241/90 e dell'art. 21, comma 3, della L.R. 5/2008, il COMUNE si impegna a riconoscere all'AZIENDA un rimborso spese che provvisoriamente è definito in euro **513.935,20** (cinquecentotredicimilanovecentotrentacinque/20) annui sulla base del piano previsionale di spesa allegato (ALL.B), di cui le parti riconoscono la valenza puramente indicativa, in quanto redatto in parte sulla base di dati storici e in parte sulla base di dati previsionali soggetti a possibili mutamenti e variazioni.

Nel predetto piano previsionale sono altresì specificatamente indicati i costi di coordinamento amministrativi e di gestione sopportati dall'Azienda in relazione agli impegni assunti, che pure dovranno essere rimborsati dal Comune.

Le parti sono consapevoli e accettano che le spese di cui all'allegato piano previsionale di spesa potranno variare anche sensibilmente a seguito delle procedure di acquisizione che l'AZIENDA attiverà avendo riguardo sia al personale che ai beni e ai servizi.

L'erogazione del predetto rimborso sarà effettuata mensilmente con acconti costanti di € **42.827,93** (quarantaduemilaottocentoventisette/93) da effettuarsi entro il giorno 20 di ogni mese.

Le somme potranno essere rimodulate d'accordo tra le parti in esito alle verifiche semestrali di cui al precedente articolo 4.

A conclusione dell'anno di gestione l'AZIENDA calcolerà il saldo finale, con apposita rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti.

La predetta rendicontazione verrà comunicata al COMUNE a mezzo PEC entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Il Comune si impegna a sua volta a rimborsare l'eventuale differenza a proprio carico entro 30 giorni dalla ricezione del rendiconto.

#### ART. 16

##### VOLONTARIATO

L'impiego di singoli operatori volontari da parte dell'AZIENDA, o di associazioni di volontariato, viene riconosciuto e stimolato.

L'AZIENDA e il COMUNE concordano l'eventuale utilizzo di personale volontario disciplinando:

- il ruolo, l'ambito e le modalità di utilizzo;
- i criteri di copertura assicurativa.

In nessun caso le prestazioni dei volontari potranno essere utilizzate in maniera sostitutiva rispetto ai parametri di impiego degli operatori e le prestazioni dei volontari non potranno concorrere alla determinazione dei costi del servizio.

#### ART. 17

##### SERVIZI OPZIONALI

L'AZIENDA si rende disponibile ad erogare al COMUNE i seguenti servizi opzionali, dietro specifica richiesta e previa sottoscrizione ad opera delle parti di separato accordo da considerarsi appendice alla presente convenzione:

- servizio sportello sociale informativo e di ascolto;
- servizio infermieristico territoriale;
- servizio di consulenza nutrizionistica alimentare;
- servizio animazione e gite;
- servizio consulenza nuovo sistema di accreditamento Regione Marche;
- servizio gestione personale eventualmente distaccato;
- progettazione e gestione servizio civile;
- servizio manutenzione ordinaria attrezzature;

I costi dei suddetti servizi verranno quantificati dall'Azienda in funzione delle specifiche necessità del COMUNE.

#### ART. 18

##### DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE E DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

E' fatto divieto all'AZIENDA di cedere a terzi la presente convenzione.

Fermo quanto sopra, l'Azienda potrà affidare a terzi, in tutto o in parte, i servizi oggetto della presente convenzione, nel rispetto delle norme di legge a riguardo, dandone previa comunicazione al COMUNE.

#### ART. 19

## CONTINUITA' E REGOLARITA' DELLA GESTIONE

L'AZIENDA non può in nessun caso sospendere i servizi ed il trasferimento di knowhow con sua decisione unilaterale, nemmeno qualora siano in atto controversie con il COMUNE.

Qualora il COMUNE accerti che, per motivi imputabili all'AZIENDA, un servizio non sia conforme alle direttive di legge, verrà effettuata procedura formale di contestazione, rispetto alla quale l'AZIENDA avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla relativa comunicazione.

L'AZIENDA non risponde della sospensione o riduzione dei servizi dovuta a fatti alla stessa non imputabili ovvero dipendenti da cause di forza maggiore.

### ART.20

#### RECESSO

E' data facoltà a ciascuna delle Parti di recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno 4 mesi, da comunicarsi all'altra parte mediante raccomandata a/r o posta elettronica certificata.

In tal caso l'AZIENDA avrà diritto al rimborso dei costi sostenuti sino al giorno della effettiva cessazione della gestione in capo all'Azienda stessa.

In caso di recesso di cui sopra e/o di risoluzione della presente convenzione per qualsivoglia causa, ragione e/o titolo il COMUNE si impegna altresì a subentrare all'AZIENDA in tutti i rapporti giuridici e in tutte le obbligazioni assunte per la gestione del servizio di cui alla presente convenzione, sino alla loro naturale scadenza.

### ART. 21

#### CONTROLLI

Il Comune si riserva il diritto in qualsiasi momento, di effettuare controlli nei locali della STRUTTURA per verificare la corrispondenza alle norme stabilite in convenzione.

I predetti controlli potranno essere effettuati previo congruo preavviso da comunicarsi alla Direzione dell'Azienda anche per le vie brevi.

L'Azienda dovrà fornire la massima collaborazione affinché gli incaricati del COMUNE possano effettuare validi e completi controlli, fornendo in particolar modo libero accesso ai vari locali, la documentazione ed i chiarimenti richiesti.

### ART. 22

#### TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", dal Regolamento UE 2006/679, e dal D. Lgs.101/2018 che novella il D. Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali forniti per l'espletamento dei servizi oggetto della presente convenzione avverrà esclusivamente per finalità istituzionali e con le modalità prescritte dalla legge.

L'AZIENDA, e per essa il Direttore, è formalmente autorizzata al trattamento dei dati personali alla stessa trasmessi dagli uffici competenti del COMUNE.

Le parti riconoscono e garantiscono che i dati personali e identificativi che le stesse si sono comunicati per la redazione della presente convenzione o che si comunicheranno nel corso dell'esecuzione del rapporto, saranno trattati secondo le modalità ed i criteri previsti dalla vigente normativa.

Le parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l'informativa relativa ai dati trattati. La durata del trattamento è strettamente connessa all'oggetto della presente convenzione; i dati saranno trattati secondo le finalità proprie della convenzione ed agli obblighi di legge.

Entrambe le Parti si impegnano a comunicare, all'atto di sottoscrizione della presente convenzione, gli estremi del Data Protection Officer o del Referente Privacy aziendale se designati. Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare l'altra, conferma l'adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali con particolare riferimento alle prescrizioni di cui al Regolamento UE 2016/679. In particolare le parti anche per tramite del proprio personale, dovranno trattare i dati personali conosciuti anche indirettamente e/o incidentalmente in virtù dell'esecuzione degli obblighi scaturenti dalla presente convenzione in modo lecito e secondo correttezza, potendo effettuare le operazioni funzionali alla realizzazione e gestione delle attività individuate nella convenzione in essere, senza eseguire, quindi, trattamenti ulteriori a quelli esclusivamente necessari per il rispetto delle attività dovute.

Le Parti riconoscono il diritto reciproco di effettuare valutazioni e verifiche, nei modi preliminarmente e/o di volta in volta concordati, circa il rispetto di quanto previsto in materia di trattamento dei dati personali.

#### ART. 23

##### CONTROVERSIE

Le parti si impegnano ad esaminare e risolvere direttamente ed in via bonaria, di volta in volta, le singole questioni che dovessero insorgere in sede di esecuzione della presente convenzione.

Le parti concordano altresì che, per la risoluzione delle controversie relative alla presente convenzione che non potessero essere risolte in via amichevole, sarà competente in via esclusiva il Foro di Macerata.

#### ART. 24

##### REGISTRAZIONE E SPESE

La presente scrittura privata sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/4/1986 n. 131, con le relative spese a carico del COMUNE.

#### ART. 25

##### NORME DI RINVIO E DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nella presente convenzione le Parti fanno esplicito rinvio a quanto previsto dal codice civile e dalla normativa vigente in materia.

Nessun eventuale accordo verbale, che comporti aggiunte o modifiche al contenuto del contratto, potrà avere efficacia, se non tradotto per iscritto e nelle forme amministrative previste.

ELENCO ALLEGATI:

ALL. A): elenco operatori dipendenti del Comune e comandatia livello gestionale presso l'Azienda;

ALL. B): piano previsionale di spesa.

Letto, confermato e sottoscritto.

COMUNE

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

APSP IRCR

Il Presidente